

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1947

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, LA RUSSA, RAISI, SAIA, GIORGIO CONTE, GAMBA,  
ZACCHERA, STRANO, LISI, ANEDDA, ANTONIO PEPE**

Modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801,  
in materia di segreto di Stato

*Presentata il 13 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo la legislazione vigente costituiscono segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie e le attività la cui comunicazione sia idonea a recare danno all'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni tra essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

Manca, però, un limite temporale. L'idea di rendere temporaneo il segreto di Stato è un complemento indefettibile dei rimedi contro un uso distorto del segreto; aumenta e rende più effettive le possibilità di controllo democratico sui servizi segreti; sprona questi ultimi ad un'azione più

aderente ai principi posti dall'articolo 97 della Costituzione e, quindi, funzionale alla tutela degli interessi protetti dal segreto.

L'idea di temporalizzare il segreto è, d'altra parte, espressione di un principio generale del diritto pubblico proprio degli ordinamenti democratici, dove il « pubblico » è la regola e il « segreto » l'eccezione.

Nello stesso tempo, la limitazione della durata del segreto costituisce un punto di equilibrio tra il segnalato principio di pubblicità (che emerge con sufficiente chiarezza dalla Costituzione) e il rispetto dei valori tutelati dal segreto di Stato (di cui è parimenti indiscutibile il fondamento costituzionale).

Sul piano legislativo questo raccordo può attuarsi soltanto con la formulazione di una norma che stabilisca, come regola

generale, l'apposizione di un limite di tempo alla durata della segretezza sulla documentazione imposta ai servizi segreti.

Inoltre, come completamento logico e coerente con la natura dei termini di tale accordo, va previsto che il vincolo di segretezza possa essere prorogato nel tempo, in ragione di una perdurante prevalente esigenza di protezione degli interessi di cui all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1997, n. 801, ma ciò può avvenire solo in forza di una esplicita delega del Parlamento.

La temporalizzazione del segreto di Stato presuppone per necessità:

1) un sistema di classificazione delle notizie segrete;

2) la tipizzazione delle autorità di origine o, eventualmente, delegate all'apposizione del segreto;

3) un sistema di declassificazione che regoli, per livelli di segretezza, la durata del segreto e le autorità competenti, originarie o eventualmente delegate, ad operare la declassificazione;

4) disposizioni specifiche in ordine alla conservazione della documentazione relativa ai materiali o ai documenti segreti;

5) un sistema di controlli sulle attività indicate ai numeri precedenti;

6) la previsione di forme specifiche di responsabilità per la violazione colposa o dolosa delle norme disciplinanti il sistema delineato.

L'ipotesi di affidare alla legge la disciplina del sistema di classificazione delle informazioni di cui è vietata la libera circolazione implica l'individuazione delle categorie di interessi tutelabili con il segreto e la regolamentazione della procedura di segretazione.

I beni tutelabili sono i valori dell'indipendenza dello Stato e del sistema di relazioni esterne liberamente poste (personalità internazionale dello Stato); dell'integrità dello Stato democratico e delle istituzioni che lo qualificano tale, e del libero svolgimento delle funzioni degli or-

gani (costituzionali) dai quali dipende la sua continuità (personalità interna dello Stato), della difesa militare dello Stato (già segreto militare).

Si intende per integrità dello Stato il pieno esercizio dei poteri sovrani e la conservazione del territorio. La qualificazione dello Stato in senso democratico si collega agli organi e agli istituti che concorrono a definire la forma di Stato vigente, compresi i cosiddetti « principi di regime » (sovranità popolare, principio di eguaglianza, libertà fondamentali, pertinenza dei poteri di governo e normativi ad organi della rappresentanza, sistema delle garanzie costituzionali e giurisdizionali).

Si deve escludere che rientri nella previsione legislativa una parte rilevante della nozione di segreto politico che vi era compresa nella precedente disciplina (e sicuramente nella prassi).

La segretazione non può estendersi ad interessi e valori riferiti al cosiddetto « regime politico », all'assetto di governo delle forze dominanti, né tanto meno alla formula politica, o all'indirizzo politico, o a ciò che comunque assuma rilievo distinto nella Costituzione materiale.

Questa tradizionale area di applicazione del segreto di Stato deve ora ritenersi illecita, perché del tutto priva di fondamento nella legge.

Il nodo delle garanzie si scioglie invece « nella qualificazione del contenuto della potestà di segretazione nei suoi eventuali vincoli, nei controlli e nella disciplina dei rapporti interorganici in materia ».

In questa prospettiva, potrebbe ritenersi sufficiente la definizione di segreto di Stato contenuta nell'articolo 12 della legge in vigore: una definizione che ha riguardo agli interessi tutelati dal segreto e non agli oggetti del medesimo.

Appare peraltro opportuno far seguire tale disposizione da un'altra che elenchi, per grandi categorie, le classi di informazioni nelle quali si specifica il nucleo di interessi protetti. Tale elencazione dovrebbe vanificare l'esistenza di corpi normativi separati dalla legge sul segreto. In particolare, con tale previsione verrebbe meno l'esigenza di mantenere ancora in

vita il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, sul segreto militare e l'elenco delle materie ivi contenute ormai superate sotto molteplici profili.

Dovrebbe invece spettare alla direttiva politica di Governo (sotto il controllo del Comitato parlamentare) il compito di specificare quali informazioni concretino ulteriormente le aree di interesse e le categorie di informazioni individuate dal legislatore: ciò che consentirebbe anche un continuo aggiornamento delle priorità funzionali dei nuovi campi di rischio.

Appare, infine, opportuno modificare la nozione di segreto illegale accolta dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Com'è attualmente configurato, il concetto di segreto illegale si limita a cogliere soltanto un aspetto macroscopico del fenomeno. E inoltre esso non è neppure idoneo ad assolvere in modo adeguato alla funzione considerata dal legislatore nel formulare il secondo comma dell'articolo 12. La dizione di tale norma consente infatti le più svariate forme di elusione del divieto. E invero la disposizione non estende l'ambito del segreto illegale in quanto dà concretezza ai « fatti eversivi dell'ordine costituzionale », vale a dire alle prove e, più in generale, al materiale che, raccolto dai servizi, sia di importanza essenziale per il perseguimento dei fatti medesimi.

D'altra parte, i fatti considerati nell'articolo 12 non possono certo esaurire la funzione di garanzia che svolge in ogni legislazione la previsione del segreto illegale. Sarebbe perciò opportuno rimeditare i confini di tale concetto, per estenderlo almeno alle informazioni concernenti reati commessi con abuso dei poteri inerenti alle funzioni degli appartenenti ai servizi segreti.

Delineata nei suoi confini essenziali l'area entro la quale può legittimamente esplicarsi il potere di segretazione, vanno poste delle norme di disciplina del potere medesimo. Più precisamente, tali disposizioni hanno il compito di regolamentare:

1) i soggetti preposti all'esercizio del potere di segretazione;

2) i criteri per l'esercizio del potere di segretazione.

Muovendo da quest'ultimo punto, il legislatore deve indicare i parametri ai quali deve attenersi l'amministrazione nell'individuare in concreto le informazioni di cui è vietata la divulgazione e l'intensità della protezione medesima.

A nostro avviso questi sono riconducibili a tre. Il primo è di carattere funzionale, in quanto circoscrive l'area entro cui può compiersi la scelta di segretazione.

Il secondo parametro ha riguardo al danno che può derivare agli interessi tutelati dal segreto di Stato in seguito alla divulgazione dell'informazione.

Il criterio del danno assolve a due funzioni. Viene infatti in rilievo sia come criterio-guida per l'esercizio della discrezionalità amministrativa della concreta ed ulteriore selezione delle informazioni in astratto tutelabili con il segreto, sia come parametro per misurare l'intensità della protezione richiesta. A questo secondo fine, viene presa in considerazione la probabile entità del danno che deriverebbe dalla libera o non autorizzata circolazione delle notizie.

Infine, il terzo parametro è di ordine temporale ed è in stretto rapporto di dipendenza rispetto agli altri due criteri. Ne consegue che, da un lato, la protezione offerta dal segreto durerà per tutto il tempo in cui sussista il pericolo che la divulgazione di una informazione minacci gli interessi individuati dal legislatore, ciò che giustifica anche la possibilità di prorogare il termine di durata del segreto qualora continui a permanere l'esigenza di proteggere un'informazione la cui riservatezza sia vitale per gli interessi tutelati dal segreto di Stato. Dall'altro lato, il venire meno di uno dei due presupposti della segretezza elimina la necessità di attendere la scadenza del termine di classificazione per rimuovere il vincolo del segreto.

Da tali considerazioni emerge pertanto come sui tre criteri descritti debbano fondarsi sia gli istituti di classificazione e di

declassificazione sia le regole per l'esercizio del potere di segretezza.

È pertanto opportuno limitare a due classi i livelli di segretezza. Il massimo grado di protezione dovrebbe corrispondere al livello « segretissimo » individuato dall'eccezionale gravità del danno che potrebbe derivare dalla divulgazione dell'informazione da classificare. Il livello « segreto » andrebbe invece a qualificare i documenti dalla cui rilevazione non autorizzata potrebbe scaturire un danno grave agli interessi indicati dall'articolo 12 della legge n. 801 del 1977.

Eliminate formalmente dalla categoria del segreto di Stato le notizie riservatissime e quelle riservate, tali informazioni andrebbero assoggettate al regime del segreto di ufficio. Di conseguenza, la serie articolata di ipotesi criminose attualmente contenute negli articoli 256, terzo comma, 258 e 262 del codice penale, dovrebbe venire assorbita dalla fattispecie disciplinata dall'articolo 326 del codice penale.

Problemi di difficile soluzione si pongono invece con riguardo alla durata del segreto. Infatti, nella prospettiva di introdurre precisi limiti temporali al segreto di Stato, non sarebbe logico non prevedere un'analoga limitazione per le notizie che, parimenti relative alla sicurezza nazionale, esulano tuttavia dalla categoria considerata dalla legge n. 801 del 1977. Si ripropone di nuovo la questione della necessità di un coordinamento della legge di riforma sul segreto di Stato con quella che dovrebbe regolamentare il segreto amministrativo.

La riforma della legge n. 801 del 1977, tuttavia, può peraltro occuparsi anche di entrambe le categorie di segretezza, quanto meno sotto il profilo della predeterminazione dei termini di durata e, quindi, delle procedure di declassificazione o comunque di riesame dei documenti.

Nella legge di riforma, pertanto, le norme che delineano il sistema di classificazione devono essere seguite da precise disposizioni sulle procedure di declassificazione.

Il modello di declassificazione deve articolarsi in procedure sia automatiche sia a discrezionalità vincolata.

Riguardo al primo gruppo, viene innanzi tutto in rilievo la declassificazione connessa al decorso del tempo prestabilito dalla legge. Si tratta di stabilire una serie di termini legali allo scadere dei quali un'informazione passa dal massimo livello di segretezza a quello inferiore fino alla sua completa declassificazione.

Con riguardo al segreto di Stato, va previsto che una informazione classificata « segretissima » degradi automaticamente a « segreta » dopo sei anni e venga automaticamente declassificata dopo dieci anni.

Le informazioni « segrete » verrebbero automaticamente declassificate dopo otto anni.

Per evitare poi che attraverso l'attuale indeterminatezza della durata del segreto amministrativo, le notizie vengano paradossalmente riservate tra le notizie tutelate dal segreto d'ufficio, occorrerà prevedere termini di durata anche per quest'ultima categoria di segretezza.

A tale fine, dovrebbe prevedersi che le informazioni originariamente « segretissime » possano restare nella classe delle notizie riservatissime per non più di due anni e per altri due anni in quella delle notizie riservate. La stessa disposizione dovrebbe valere per le notizie originariamente « segrete ».

In considerazione di una perdurante necessità di mantenere inalterato l'originario livello di segretezza o la classe di stasi di una notizia, va prevista la possibilità di prolungare la durata del segreto in ragione del criterio per cui il tipo di danno correlato al livello di segretezza della notizia non è altrimenti evitabile se non prorogando la durata del segreto. In tale caso, tuttavia, l'autorità di origine dovrà dare comunicazione motivata del provvedimento di proroga sia al Presidente del Consiglio dei ministri sia al Comitato parlamentare.

La seconda procedura di declassificazione riprende quella già sperimentata nel sistema italiano. Essa fa capo alla possibilità di predeterminare, fino dal momento

della classificazione, che decorso un determinato periodo di tempo o al verificarsi di un determinato evento, il contenuto di un atto o di un certo materiale perderà valore ai fini della segretezza.

La praticabilità del sistema delineato è per necessità subordinata alla presenza di particolari tecniche di fascicolazione. Il legislatore deve a tale proposito imporre precisi requisiti di forma. Tali indicazioni devono disciplinare, in particolare, la forma di apposizione del segreto. Quest'ultima, a sua volta, presuppone che venga definito il concetto di informazione. A tale scopo va introdotta anche nella legge una norma che definisca i possibili oggetti delle informazioni segrete, e cioè i documenti, le notizie e i materiali.

Riguardo alla forma dell'atto di apposizione del segreto, va finalmente stabilito — allo scopo sia di controllare la circolazione delle informazioni, sia di garantire l'esercizio dei controlli previsti dalla legge — che essa debba essere scritta.

Ovviamente, qualora l'informazione sia rappresentata da una cosa, l'atto di apposizione consisterà in un provvedimento separato dal materiale cui si riferisce. Trattandosi invece di una notizia relativa ad un mero fatto, sarà necessario consacrare il contenuto in un documento che incorporerà anche il provvedimento di apposizione.

Il provvedimento di apposizione dovrebbe indicare la classe di segretezza attribuita all'informazione, l'identità dell'autorità di origine, la data o l'evento di declassificazione e, qualora si tratti di documenti, quali loro parti siano classificate e con quale livello di segretezza e quali non siano invece classificate.

L'insieme delle norme proposte consente anche di introdurre nel nostro ordinamento il diritto di accesso alla documentazione relativa alla sicurezza della Repubblica.

L'innovazione, di grande rilievo democratico, apre tra l'altro necessariamente la via all'introduzione nell'ordinamento italiano di una regola di trasparenza che investa tutta l'azione amministrativa, e non soltanto alcuni suoi settori, generalizzando il principio della pubblicità degli atti nella forma particolare del diritto di accesso ad essi ed ai documenti tenuti dall'amministrazione.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge (che modifica la legge n. 801 del 1977) prevedono comunicazioni periodiche sull'andamento della riclassificazione dei documenti.

L'articolo 3 prevede le modalità per evitare sovrapposizioni fra i servizi segreti.

L'articolo 4 prevede i casi di esclusione della possibilità di opporre il segreto di Stato.

L'articolo 5 introduce una serie di articoli aggiuntivi di vario contenuto: gli articoli da 19-*bis* a 19-*octies* contengono norme sui criteri di classificazione, gli articoli da 19-*novies* e 19-*decies* recano modifiche al codice penale; gli articoli da 19-*undecies* a 19-*terdecies* prevedono proroghe alla durata del segreto; l'articolo 19-*quaterdecies* prevede la declassificazione delle informazioni; gli articoli da 19-*quinedecies* a 19-*octiesdecies* recano la disciplina dell'accesso alla documentazione sulla sicurezza oggetto di declassificazione.

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il direttore del SISMI è tenuto a comunicare semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni ».

## ART. 2.

1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il direttore del SISDE è tenuto a comunicare semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni ».

## ART. 3.

1. All'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, impartisce le disposizioni del caso qualora i due Servizi si trovino a dovere affrontare la stessa materia o comunque in una condizione di reciproca interferenza ».

## ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

« In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato le informazioni concernenti fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale, le associazioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché i delitti di strage previsti dall'articolo 285 e dall'articolo 422 del codice penale, il traffico illegale di armi, munizioni e materie esplodenti, di persone a scopo di prostituzione e di minori a rischio di atti di pedofilia e i delitti previsti dal capo I del titolo del libro II del codice penale, commessi con abuso dei poteri inerenti alle funzioni degli appartenenti ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge ».

## ART. 5.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*bis*. 1. La apposizione del segreto di Stato deve tenere conto dell'interesse pubblico alla libera circolazione delle informazioni.

2. Le informazioni di cui all'articolo 12 devono essere classificate secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

3. Ai fini dell'apposizione del segreto di Stato sono stabilite le seguenti classifiche di segretezza:

a) « segretissimo » per i documenti e i materiali dalla cui divulgazione possa scaturire un danno di eccezionale gravità agli interessi di cui all'articolo 12;

b) « segreto », per i documenti e i materiali dalla cui divulgazione possa derivare un danno rilevante agli interessi di cui all'articolo 12.

4. Se sussiste il ragionevole dubbio sulla necessità di classificare un'informazione o sul livello più appropriato di classificazione, la relativa determinazione spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla trasmissione del rapporto. Durante tale periodo di tempo, qualora il dubbio riguardi la necessità della classificazione, si presume la segretezza dell'informazione. Qualora il dubbio concerna il livello di classificazione, il documento o il materiale deve essere salvaguardato come informazione segreta ».

2. Dopo l'articolo 19-*bis* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*ter*. 1. L'apposizione della classifica di segretissimo e di segreto spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di cui all'articolo 2 e ai direttori del SISMI e del SISDE.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare altri soggetti all'apposizione del segreto.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare il potere di segretazione ai soggetti designati dai Ministri di cui all'articolo 2 e ai direttori dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, qualora esista la necessità continuativa e dimostrabile di esercitare il potere di classificazione.

4. Le autorità di cui al comma 3 devono conservare una lista aggiornata dei soggetti autorizzati all'apposizione del segreto e trasmetterla periodicamente, per i riscontri del caso, al CESIS.

5. Allo scadere dei quattro anni dall'atto di delega, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla riconferma o alla revoca dell'autorizzazione.

6. Nell'ipotesi in cui la delega sia revocata, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì all'individuazione delle autorità alle quali sono contestualmente trasferiti i poteri connessi alle informazioni classificate dalla autorità competente in origine ».

3. Dopo l'articolo 19-*ter* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal



comma 2 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*quater*. 1. Le autorità di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, devono trasmettere semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2, 3 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni ».

4. Dopo l'articolo 19-*quater* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*quinquies*. 1. Gli addetti ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, senza potere di segretezza, che ritengano di essere in possesso di un'informazione classificabile, devono trasmetterla senza indugio ai direttori dei rispettivi Servizi di appartenenza per la classificazione.

2. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi senza potere di segretezza e che dipendono da una delle autorità previste dall'articolo 19-*ter*, comma 1, devono trasmettere senza indugio a queste ultime le informazioni originarie ritenute classificabili ».

5. Dopo l'articolo 19-*quinquies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*sexies*. 1. Un'informazione classificata rimane tale per tutto il tempo necessario per la protezione degli interessi tutelati dal segreto di Stato secondo le disposizioni della presente legge.

2. Quando è previsto uno specifico termine o sono determinabili una data o un evento specifico per la declassificazione, essi devono essere apposti sulla documentazione segreta dall'autorità competente a norma dell'articolo 19-*ter*.

3. In ogni caso, al termine di sei anni dalla data di prima classificazione, un'informazione a livello segretissimo degrada automaticamente a segreta e viene declas-

sificata dopo dieci anni dalla data di prima classificazione. Decorso tale termine non può comunque esservi proroga.

4. Le informazioni segrete sono automaticamente declassificate dopo otto anni dalla data di classificazione ».

6. Dopo l'articolo 19-*sexies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*septies*. 1. Ai fini della presente legge, l'apposizione del segreto concerne soltanto le informazioni contenute in un documento avente data certa.

2. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.

3. L'atto di apposizione del segreto deve indicare:

a) il livello di segretezza dell'informazione;

b) la data di classificazione;

c) l'identità dell'autorità di origine;

d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;

e) la data o l'evento di declassificazione.

4. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'esecutivo ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 e le spese riservate sostenute dai medesimi.

5. Le memorie storiche di cui al comma 4 sono classificate allo stesso livello dell'informazione cui si riferiscono ».

7. Dopo l'articolo 19-*septies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*octies*. 1. Il segreto di ufficio non può essere opposto se non è identificabile il danno che potrebbe derivare dalla diffusione di informazioni originate

dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzate ai fini dell'attività amministrativa.

2. Le informazioni relative agli interessi di cui all'articolo 12 non classificate ai sensi dell'articolo 19-*bis* non possono essere coperte dal segreto di ufficio se non sia identificabile il danno che potrebbe derivare dalla loro diffusione. In tale caso la durata del segreto non può essere superiore a quattro anni dalla data di origine.

3. La stessa disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle informazioni da declassificare ai sensi dell'articolo 19-*quinquies*, le quali non possono restare nella classe delle notizie riservatissime per più di due anni e non oltre i due anni nella classe delle notizie riservate.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai requisiti previsti nell'articolo 19-*septies* ».

8. Dopo l'articolo 19-*octies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*novies*. 1. Sono abrogati gli articoli 256, terzo comma, 258 e 262 del codice penale ».

9. Dopo l'articolo 19-*novies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 8 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*decies*. 1. All'articolo 326 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 261, chiunque rivela notizie attinenti alla sicurezza della Repubblica e dalle quali potrebbe derivare un danno alla sicurezza della Repubblica, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Le pene previste nel primo e nel secondo comma si applicano anche nell'ipotesi di procacciamento illegale di notizie attinenti alla sicurezza della Repubblica.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno;

tuttavia, la pena è aumentata qualora l'agevolazione concerna le notizie di cui al secondo e al terzo comma ».

2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché i delitti di strage previsti dall'articolo 285 e dall'articolo 422 del codice penale ».

10. Dopo l'articolo 19-*decies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*undecies*. 1. L'autorità di origine può chiedere di prolungare la durata del segreto, in ragione della perdurante necessità di mantenere inalterato l'originario livello di segretezza o quello inferiore al momento dell'atto di proroga. Il relativo provvedimento motivato deve essere comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e al Comitato di cui all'articolo 11, secondo comma.

2. L'atto di proroga deve essere tempestivamente notificato al Comitato di cui all'articolo 3 e al Comitato di cui all'articolo 11, che esprime il suo parere ».

11. Dopo l'articolo 19-*undecies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 10 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*duodecies*. 1. Il Comitato di cui all'articolo 3 è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio dei ministri le irregolarità riscontrate in ordine ai documenti classificati.

2. Il Comitato di cui all'articolo 3 segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i documenti classificati illegittimamente.

3. Nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere chiarimenti alle autorità di origine dell'informazione illegittimamente o impropriamente classificata e la rimette ad essa affinché provveda alla declassificazione o comunque a sanare l'irregolarità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le disposizioni relative alle

informazioni non classificate trasmesse dai Servizi al Comitato di cui all'articolo 3 ».

12. Dopo l'articolo 19-*duodecies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 11 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*terdecies*. 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, impartisce le direttive sui programmi di riesame sistematico ai fini della declassificazione o degradazione delle informazioni.

2. Presso il Comitato di cui all'articolo 3 è istituito un ufficio per la revisione del materiale classificato e custodito nell'archivio generale.

3. Il riesame sistematico della documentazione avviene d'intesa con le particolari direttive delle autorità indicate nell'articolo 19-*ter*, comma 1. I direttori dei Servizi e le autorità di cui al comma 1 del citato articolo 19-*ter* conducono programmi di riesame sistematico della documentazione classificata non confluita nell'archivio generale.

4. Il Comitato di cui all'articolo 3 provvede al riesame sistematico della documentazione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle autorità con potere di segretezza da lui direttamente designate ».

13. Dopo l'articolo 19-*terdecies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 12 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*quaterdecies*. 1. Le informazioni sono declassificate o degradate al livello inferiore di segretezza dall'autorità di origine o dalle autorità da questa delegate.

2. La delega del potere di declassificazione o di degradazione deve avvenire per iscritto e deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

14. Dopo l'articolo 19-*quaterdecies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto

dal comma 13 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*quingiesdecies*. 1. Il diritto di accesso alle informazioni relative alla sicurezza della Repubblica si esercita presso gli uffici indicati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ».

15. Dopo l'articolo 19-*quingiesdecies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 14 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*sexiesdecies*. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, nei modi e nei limiti indicati dalla presente legge.

2. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.

3. L'istanza di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffici individuati a norma dell'articolo 19-*quingiesdecies* e deve essere sufficientemente dettagliata da consentire la ricerca della documentazione richiesta ».

16. Dopo l'articolo 19-*sexiesdecies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 15 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*septiesdecies*. 1. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 19-*sexiesdecies*, l'ufficio richiesto procede al riesame per la declassificazione della documentazione.

2. Il provvedimento di declassificazione o di rifiuto di accesso deve essere notificato entro tre mesi dalla richiesta.

3. Qualora siano necessari tempi più lunghi, l'ufficio è tenuto a notificare al richiedente le ragioni del ritardo.

4. In ogni caso, il provvedimento di cui al comma 3 deve essere emesso entro sei mesi dalla richiesta ».

17. Dopo l'articolo 19-*septiesdecies* della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto

dal comma 16 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*octiesdecies*. 1. Entro due mesi dalla notifica del provvedimento di rifiuto di accesso, il richiedente può proporre ricorso dinanzi all'autorità indicata nell'atto notificato.

2. Entro due mesi dalla notifica del provvedimento di conferma, il richiedente può impugnare il provvedimento dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Del provvedimento di conferma della decisione impugnata dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri devono essere informati il Comitato di cui all'articolo 11, secondo comma, e le Camere ai sensi degli articoli 16 e 17.

4. Contro i provvedimenti emessi in prima o in ultima istanza dal Presidente del Consiglio dei ministri, è ammesso ricorso in Cassazione nelle forme della procedura riservata ».

#### ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0016180\*